



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Paolo FRANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2009

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Asiago

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione delle case da gioco in Italia è avvenuta in virtù di provvedimenti legislativi che hanno previsto una deroga alle norme generali del codice penale, riconoscendo la facoltà di autorizzare l'apertura di case da gioco in alcuni comuni.

Un tentativo di introdurre un'organica regolamentazione legislativa fu compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 636, che non fu mai convertito in legge.

Il dibattito che da tempo si svolge in Parlamento è volto a superare il citato regime restrittivo, in virtù del quale sono solo quattro le case da gioco aperte attualmente in Italia: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.

Nel confronto con gli altri Paesi europei ed extraeuropei, risulta evidente la disparità sia nel numero dei casinò, sia nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare al nostro Paese uno strumento turistico e promozionale particolarmente efficace, specie in una generale situazione di diminuzione del turismo a causa della crisi economica attuale.

Riteniamo che, sulla scorta dell'esperienza europea che ha incentivato l'apertura di case da gioco in centri turistici medio-piccoli, ogni singola regione, ove esistano condizioni ambientali favorevoli per l'esercizio di una casa da gioco, debba concedere la relativa autorizzazione che consentirebbe anche maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico.

Sarebbe perciò auspicabile l'approvazione rapida di una legge organica che legittimi e stabilisca i limiti e le condizioni dell'esercizio del gioco d'azzardo.

È superfluo ricordare che il gioco d'azzardo, mantenuto in situazione di clandestini-

rità, è una delle principali attività della criminalità organizzata quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia e senza alcun controllo.

D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno impedito una liberalizzazione del gioco d'azzardo sembrano dover cadere, poiché in tutti i modi oggi viene pubblicizzato dai *mass-media* l'accesso al «guadagno facile»; né deve scandalizzare che lo Stato o le istituzioni pubbliche possano ricavare benefici per il gioco dei cittadini, visto che, da sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi a schede, i cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che tale tendenza ha, con il passare degli anni, subito un'accelerazione notevole, causando il proliferare di nuove lotterie nazionali.

La valenza turistica e le ricadute occupazionali che, di regola, caratterizzano l'istituzione di una casa da gioco, assumono un notevole rilievo per l'area territoriale che insiste sul comune di Asiago, perché aprirebbe nuovi orizzonti anche sotto il profilo turistico, offrendo la possibilità di finanziare programmi nel settore del turismo e in quello delle opere pubbliche connesse, divenendo volano per lo sviluppo e contribuendo anche in parte a risolvere i problemi occupazionali e di sviluppo.

Su tali premesse, nell'attesa di realizzare quel progetto federalista che oggi rappresenta l'elemento principale del dibattito politico, confidiamo in una sollecita disamina del presente disegno di legge e nella sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Asiago.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Presidente della giunta della regione Veneto su richiesta del sindaco di Asiago, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione ha la durata massima di venti anni ed è rinnovabile.

Art. 2.

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1, il sindaco del comune interessato indica quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

Art. 3.

1. La regione Veneto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con le *slot-machines*;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione stessa;

f) ogni altra prescrizione e cautela idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 4.

1. Il gestore della casa da gioco ha diritto ad almeno il 50 per cento degli incassi lordi, costituiti dalla differenza attiva fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai vincitori.

2. Il gestore provvede a tutte le spese ed agli oneri relativi alla gestione; osserva gli impegni assunti nell'atto di concessione; provvede altresì alla formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e degli altri lavoratori subordinati.

3. Il gestore è vincolato al segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.

4. Il gestore può svolgere operazioni di cambio di valuta estera, di assegni e di altri titoli di credito nonché effettuare anticipazioni a giocatori, previa loro identificazione, in deroga alle disposizioni vigenti in materia. A tali operazioni, che danno origine ad obbligazioni civili perfette, non si applica l'articolo 1944, primo comma, del codice civile.

5. Il gestore deve acconsentire ai controlli effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti nell'atto di concessione. I soggetti preposti ai controlli non possono in alcun caso interferire con scelte operative di natura strettamente tecnica.

Art. 5.

1. Una quota degli incassi lordi percepiti dal gestore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è destinata dal gestore ad iniziative idonee a promuovere lo sviluppo turistico nell'ambito del territorio comunale.

2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al 10 per cento degli incassi lordi percepiti dal gestore.

Art. 6.

1. Gli incassi lordi della casa da gioco, dedotta la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, sono ripartiti nel seguente modo:

a) il 20 per cento al comune di Asiago, che ne destina l'importo ad attività promozionali e strutture di tipo turistico altamente qualificate;

b) il 30 per cento alla comunità montana a cui appartiene il comune, che ne destina l'importo ad attività promozionali e strutture di tipo turistico altamente qualificate;

c) il 30 per cento alla provincia in cui insiste il comune, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

d) il 20 per cento alla regione in cui insiste il comune, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

3. Il versamento delle quote di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 è effettuato dal comune, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

Art. 7.

1. Il Presidente della giunta regionale competente, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, dispone la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Ai fini della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai cittadini residenti nel comune di Asiago o nei comuni della provincia confinanti.

Art. 8.

1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.

